

**BOZZA STATUTO DELLA SOCIETA' DI DISTRETTO DEL
"DISTRETTO RURALE SERRE CALABRESI"**

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata Oggetto

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi degli articoli 2462 e 2615 ter del Codice Civile, in conformità del Decreto Legislativo n. 228/2001 ed ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 21 del 13/10/2004 e s.m.i, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di "*Distretto Rurale Serre Calabresi – Società di Distretto*", in forma abbreviata "*Distretto Rurale Serre Calabresi s.c. a r.l.*" di seguito denominata società.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 Sede e durata

La società consortile ha sede legale in Chiaravalle Centrale all'indirizzo come risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire le sedi nell'ambito del Comune ove ha sede legale e secondaria la Società.

L'istituzione di ulteriori sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso è oggetto di decisione dell'Assemblea dei soci.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 Ambito di competenza

Per come previsto nella delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 107 del 08/04/2013 ad oggetto "*Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 -«Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità». Individuazione ed istituzione del Distretto Rurale Serre Calabresi*", il Distretto Rurale Serre Calabresi è costituito dai territori ricadenti nei seguenti Comuni: Amaroni, Argusto, Badolato, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cortale, Davoli, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Jacurso, Montauro, Montepaone, Olivadi, Palermi, Petrizzi, Sant'Andrea Apostolo, Santa Caterina sullo Ionio, San Floro, San Sostene, San Vito sullo Ionio, Satriano, Soverato, Squillace, Staletti, Torre di Ruggiero e Vallefiorita.

Art. 4 Oggetto e finalità

Oggetto della società, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro e nei limiti della propria competenza, è promuovere la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale individuando il recupero del sistema agro-economico tradizionale quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area.

Gli scopi della società sono i seguenti:

1) operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale delle Serre Calabresi, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria e l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli scenari di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti;

2) l'assunzione delle responsabilità di legge e delle funzioni di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie all'applicazione delle agevolazioni per i distretti previste dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) il primario compito e la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base degli indirizzi di cui alla Legge della Regione Calabria 21/2004, aggiornata con L. R. 6/2009, tenuto conto dei risultati di attività di confronto e cooperazione con il Comitato di Distretto, di cui all'art. 7 della L.R. 21/2004 e s.m.i.;

b) la rappresentanza unitaria degli interessi del Distretto: in quanto tale essa promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento, la presentazione, la realizzazione e la gestione, anche finanziaria, dei progetti di cui all'articolo 7/bis e 7/ter della Legge della Regione Calabria n. 21/2004 e s.m.i., in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto, e li presenta alla Regione (ovvero ad altri Organismi, Istituzioni ed Enti, nazionali e/o dell'Unione Europea), per il relativo finanziamento;

c) l'elaborazione, il monitoraggio interno e l'aggiornamento del Piano di Distretto, tenuto conto di percorsi di confronto, concertazione e collaborazione con il Comitato di Distretto di cui all'articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico, sia interni sia esterni al Distretto;

3. operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo dei comparti agroalimentare e zootecnico, il miglioramento della fruibilità delle risorse turistiche, storiche ed ambientali ed in generale per la promozione e lo sviluppo socio-economico dell'area del Distretto, assumendo, su mandato dell'assemblea dei soci, ruoli e funzioni degli strumenti previsti dalla L. 135/2001 e s.m.i., quali quelli relativi ai Sistemi Turistici Locali, ai Distretti turistici, alle Reti di Imprese, ai Sistemi Museali anche a carattere interregionale, per tutto ciò che concerne ad esigenze di promozione, attuazione e gestione;

4. costituire un nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del territorio, operando direttamente o avvalendosi delle agenzie di sviluppo locale già attive nel territorio del Distretto elaborando e gestendo piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato ad area vasta, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie ovvero prestare consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci;

5. la società per il conseguimento dell'oggetto sociale potrà altresì:

a) partecipare a qualsiasi bando regionale, nazionale ed internazionale compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della società e svolgere tutte le azioni di gestione, assistenza e consulenza e ogni altra iniziativa connessa alle possibilità, legate alle norme vigenti, di applicazione di agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività imprenditoriale di tutti i suoi soci;

b) esercitare e promuovere iniziative nell'ambito del settore turistico, storico-culturale, ambientale, enogastronomico, nell'interesse comune degli soci;

c) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti artigianali locali, agricoli, silvicoli e della pesca;

d) svolgere attività di formazione e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel suo territorio di pertinenza e non solo, attraverso anche lo sviluppo di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato;

e) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale e realizzare

studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico;

f) progettare ed attuare servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale;

g) approntare materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari nonché produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed ogni altro prodotto ed attività di comunicazione, a esclusione dei giornali quotidiani, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio;

h) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale;

i) promuovere e incentivare attività editoriali e divulgative;

j) incentivare programmi di ricerca scientifica volti alla valorizzazione della cultura e delle risorse locali;

k) promuovere, istituire e gestire servizi comuni tra i soci finalizzati all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori;

l) gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente;

m) realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione dei rifiuti nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;

n) gestire, costruire, acquistare, acquisire a vario titolo, immobili da destinare al territorio in base a quanto previsto dalle normative e altri strumenti di programmazione regionali;

o) costituire e aderire a partenariati con enti pubblici e privati, associazioni, sindacati, comitati, consorzi, nazionali e internazionali nonché partecipare in qualità di socio sovventore in altre società di qualsiasi tipo o concorsi che svolgono attività affini a quelle del proprio oggetto sociale;

p) promuovere iniziative finalizzate alla crescita umana e professionale delle persone coinvolte nell'organizzazione societaria;

6. la società potrà inoltre compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi, tutte le operazioni e qualsiasi attività di interesse per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

TITOLO II

Soci

Art. 5 I soci

Possono partecipare alla Società, tutti i soggetti privati appartenenti alla categorie delle PMI e micro-imprese, che svolgono una qualsiasi attività produttiva con attinenza diretta o indiretta con la dimensione rurale della zona e abbiano sede legale o secondaria o operativa in uno dei Comuni che compongono il territorio del Distretto.

Per i soli imprenditori del settore agricolo, è ammessa la partecipazione di quelle aziende che si trovano nelle aree di confine del Distretto, anche se in Comuni diversi, ovvero abbiano terreni o strutture produttive, in proprietà o affitto, all'interno dell'ambito distrettuale pur avendo sede legale, fuori dai Comuni del Distretto.

Per come previsto nell'Art. 6 comma 2 della Legge 31 marzo 2009, n. 6 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 «Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di*

qualità. Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari», possono far parte della società di distretto anche gli enti locali, in forma singola e/o associata, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto.

Inoltre possono far parte della società gli enti privati, le associazioni di imprenditori, loro consorzi, gli operatori economici e sociali che possiedono consolidata esperienza e attività in essere, in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnologie nonché tutti gli operatori che operano sul territorio del distretto ed il cui apporto sia utile all'ottenimento dello scopo della società, ne condividano gli scopi ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorzarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati. A ciascuno di essi è richiesta l'autodichiarazione prevista dal D.P.R. n. 252/98, di non sussistenza delle condizioni indicate all'art. 10 della L. 575/65; dichiarazioni mendaci, determinano motivo di decadenza senza appello e senza diritto alcuno, inclusa la restituzione della quota di partecipazione, a carico dei soci che abbiano affermato il falso, nonché possibilità di azioni legali da parte della Società per rivalsa e risarcimento danni.

Art. 6 Ammissione dei soci

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta all'organo Amministrativo, specificando: a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Esclusione dei soci

E' prevista l'esclusione di soci in conseguenza della perdita di requisiti di cui all'art. 5 o di inosservanza del seguente statuto, nonché per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine della società e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata Consiglio Di Amministrazione.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio.

La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del presente articolo previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex art. 2473 - bis.

Art. 8 Recesso

Il socio può recedere in ogni tempo dalla Società, dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società 60 giorni prima. Il socio che esercita il diritto di recesso non avrà diritto al rimborso della quota pagata per l'anno in corso.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono dar-ne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata

A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 9 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto sociale e delle deliberazioni dell'Assemblea.

I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni dei cui sopra.

TITOLO III Del patrimonio

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito da:

- a) capitale sociale
- b) quote associative annuali;
- b) contributi straordinari di Enti Pubblici e/o Privati;
- c) contributi pubblici;
- d) lasciti o donazioni;
- e) proventi derivanti dall'attività sociale;
- f) proventi derivanti da sponsorizzazioni.

Art. 11 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 0.000,00 (euro in lettere) diviso in quote indivisibili ai sensi di legge del valore minimo di euro 100,00 (euro centovirgolazerozero)

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo di Euro 100.000,00 (centomilaquarantadue) entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

La decisione del Consiglio di Amministrazione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia esplicitamente destinato all'ingresso di nuovi soci a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di perdite del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui all'art. 2482-bis, 2° comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Art. 12 Partecipazioni e trasferimento delle partecipazioni

Ciascun socio può detenere una partecipazione minima pari ad euro 100,00 (centovirgolazerozero) ed una partecipazione massima pari ad euro 500,00 (cinquecentovirgolazerozero).

Per gli enti locali viene stabilita una partecipazione minima di euro 300,00 (euro trecentovirgolazerozero) e massima di euro 500,00 (euro cinquecentovirgolazerozero).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, previa deliberazione di assenso al trasferimento del Consiglio di Amministrazione da esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione. A tal fine il Socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo Raccomandata con R.R., indicando l'acquirente, il quantitativo di quote cedute, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita. Decorso 30 giorni dal pervenimento alla società della proposta di vendita senza che il socio abbia avuto comunicazione negativa, il proponente sarà libero di alienarle.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non acconsenta al trasferimento di detta partecipazione, spetta al socio il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 8.

Art. 13 Quota associativa

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determinerà annualmente e comunque entro il mese di dicembre di ogni anno l'ammontare delle quote associative, nonché i criteri e le modalità di contribuzione, dovuti dai soci, per le spese di funzionamento e per l'attività della società.

I soci, sono tenuti al pagamento della quota associativa annua fissata dall'Assemblea dei soci. Le quote debbono essere versate tassativamente entro il 31 Febbraio dell'anno di competenza.

Per il primo anno di attività, la quota associativa a carico di ciascun socio da versare entro il 31 dicembre 2013 viene fissata in:

- per i soci appartenenti alla categoria degli enti locali, singoli o associati, in euro 250,00 (euro duecentocinquantavirgolazerozero);
- per i soci appartenenti alla categoria delle PMI e delle micro-imprese in euro 150,00 (euro centocinquantavirgolazerozero);
- per tutti gli altri soci in euro 100,00 (euro centovirgolazerozero).

In caso di inadempienza si procederà mediante diffida a pagare, inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale verrà indicato il termine ultimo per il pagamento, che non potrà superare i 30 (trenta) giorni, scaduto il quale inutilmente, l'associato decadrà automaticamente dalla società.

Art. 14 Gestione finanziaria

La Società nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità.

Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dei soci, sia con le entrate di cui al precedente art. 10.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse.

La società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

Il Bilancio di previsione annuale costituisce lo strumento di programmazione cui si uniforma anche il programma di attività della società.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di Bilancio per l'anno successivo, corredato dal programma generale di attività, con l'indicazione

anche delle entrate con le quali fare fronte alle spese previste.

Entro il mese di dicembre di ogni anno la proposta di bilancio preventivo viene sottoposta all'Assemblea per la relativa approvazione.

Il Bilancio deve risultare a pareggio e la sua approvazione costituisce per la Società l'autorizzazione alla spesa nei limiti ivi previsti. Eventuali variazioni o storni vengono deliberati dall'Assemblea; in caso di estrema urgenza possono essere deliberati dal Consiglio Di Amministrazione e portati a ratifica dell'Assemblea nella prima riunione della stessa.

Entro il mese di marzo dell'anno successivo viene compilato dal Consiglio Di Amministrazione il bilancio consuntivo ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, che verranno sottoposti alla approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

TITOLO IV

Organi della Società

Art. 15 Organi

Sono organi della Società:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Presidente della Società;
- C) il Consiglio Di Amministrazione,

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea.

Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società, comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione sempre avallato dall'Assemblea.

Ai componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea. E sempre a quest'ultima, spetta la definizione di eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli Organi societari.

I membri del Consiglio Di Amministrazione che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica.

L'Organo riscontrante il verificarsi di tale condizione, può in tal caso cooptare altri membri la cui nomina sarà ratificata dalla Assemblea nel corso della riunione utile immediatamente successiva.

Art. 16. L'Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

f) l'indirizzo generale della Società ed i programmi di intervento, su proposta del Consiglio Di Amministrazione, dettando i criteri di gestione degli stessi;

g) la determinazione e la variazione dell'ammontare delle quote associative;

h) su qualsiasi altro argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione, come l'adozione di regolamenti e tutte le decisioni che esulano dalla normale attività della Società.

Ogni socio a cui spetti il diritto di voto, che non sia moroso nell'esecuzione delle quote associative, ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 Modalità di adozione delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso, espresso per iscritto, dai soci.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri nonché la revoca dello stato di liquidazione; la trasformazione, la fusione o la scissione della società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Le decisioni dei soci, adottate mediante deliberazione assembleare, sono assunte in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze della prima.

Tuttavia per le delibere aventi ad oggetto le materie previste dall'articolo 2479 c.c. numeri 4) e 5), sia in prima che in seconda convocazione, saranno necessarie le presenze ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

CONSENSO PER ISCRITTO CONSULTAZIONE SCRITTA

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi, e che siano chiari l'argomento oggetto della decisione ed il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta. Tale procedimento è regolato come segue:

uno o più soci o uno o più amministratori comunicano a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. Il collegio sindacale, se nominato, deve essere informato. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o in altro stato membro dell'Unione Europea;

- l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci ed al collegio sindacale o al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (con giorno diverso dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio comunicato alla società e risultante al registro delle imprese e, per quanto riguarda il collegio sindacale o il revisore, al domicilio eletto da ciascuno di loro per iscritto, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta, indicante il nome del rappresentante, l'indicazione eventuale facoltà e limiti di subdelega, che dovrà essere conservata dalla società; se la delega viene conferita per le singole assemblee ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore se nominati.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal più anziano, per età anagrafica, dei consiglieri di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Art. 18 Presidente

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei Soci. In assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Di Amministrazione.

Provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal Consiglio Di Amministrazione, nel rispetto dell'impostazione di bilancio approvato dall'Assemblea, nonché ad assicurare il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte degli soci ed il buon nome della Società.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

In particolare:

a) firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società, dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all'Assemblea;

b) effettua, su deliberazione del Consiglio Di Amministrazione, le spese nei limiti dei singoli stanziamenti di Bilancio, liquida i conti, ordina i pagamenti e firma i relativi mandati;

c) propone al Consiglio Di Amministrazione il piano delle attività;

d) propone l'assunzione o gli incarichi del personale sempre nei limiti fissati dall'organico approvato dalla Assemblea e nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Art. 19 Il Vice Presidente

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

In caso di assenza od inadempimento anche di quest'ultimo, la firma spetta al Consigliere più anziano presente.

Art. 20 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, variabile da 5 a 11 membri compreso il Presidente, anche non soci, eletti per un triennio, o da altra società con funzioni di direzione e coordinamento secondo quanto disposto dall'art. 2497 s.s. del Codice Civile.

Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno ripartiti tra il settore pubblico e quello privato, ma la maggioranza dei suoi componenti dovrà essere espressione del settore privato.

Risulteranno eletti i nominativi dei due settori che avranno ricevuto il maggior numero di voti, espressi, con apposite schede corrispondenti ognuna ad una quota da Euro 100,00 (euro centovirgolazerozero).

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, decadenza o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli decaduti o cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione del consiglio di amministrazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio di

amministrazione.

Art. 21 Amministrazione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dell'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può nominare responsabili, coordinatori, direttori e procuratori per determinati atti, funzioni o categorie di atti.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnico-scientifiche anche con soggetti esterni.

L'organo amministrativo ha, in particolare, il compito di:

- predisporre il programma annuale di attività e gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre una relazione annuale sull'attività da proporre all'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da proporre all'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, verificare i versamenti delle quote sociali;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti eventuali rapporti di collaborazione e dipendenza;
- determinare l'affidamento di appalti o servizi e le attività sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea;
- affidare la gestione della società ad agenzie di sviluppo locale di comprovata esperienza nella programmazione ed attuazione di programmi e progetti di sviluppo locale nel territorio di riferimento del Distretto e/o provvedere al conferimento di eventuali incarichi di consulenza e di collaborazione, così come alle assunzioni di personale;
- provvedere alla gestione di tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea;
- nominare il Segretario;
- provvedere in ordine alla accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
- determinare ed approvare la organizzazione della società sul territorio, anche attraverso l'istituzioni di poli o unità territoriali tematiche finalizzati ad assicurare una presenza capillare ed efficace su tutta l'area distrettuale in ragione del migliore raggiungimento degli scopi societari e della facilitazione dei rapporti con tutti i consorziati;
- eventualmente incaricare un Istituto di credito a svolgere le funzioni di Cassa e Tesoreria.

Art. 22 Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente ai sensi del precedente art. 18 e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, quando e se il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori;
- c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed

annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, depositando la documentazione completa inerente gli oggetti delle deliberazioni presso la sede sociale; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;

e) il Consiglio d'Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

f) le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori, con le modalità che verranno disciplinate da apposito regolamento, tenuto conto in ogni caso alla conformazione minima ai principi di cui al precedente art. 17 punto j), inerente la consultazione scritta di assemblea:

g) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

ii. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

h) il Consiglio d'Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 23 Organo di Controllo

Qualora la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o al verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Revisore unico.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 24 Bilancio e Utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge che deve essere presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364, quando particolari esigenze motivate lo richiedano.

In considerazione della finalità di interesse collettivo della società stessa e ferma restando l'assenza di fini di lucro della società che agisce esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci, resta inteso che la società addebiterà ai soci le prestazioni eseguite per conto dei medesimi nonché tutte le spese di funzionamento secondo le quote di partecipazione al capitale, in modo che l'esercizio si chiude sempre senza utili nè perdite.

E', comunque, tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili e gli eventuali avanzi netti di esercizi, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità distrettuali.

Art. 25 Regolamenti

La Società dovrà dotarsi di quei regolamenti che riterrà necessari ai fini dell'ottimale e trasparente svolgimento della propria attività, ivi compresi quelli relativi all'organico ed alle consulenze ed incarichi.

I regolamenti vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

Art. 26 Scioglimento della società

Addivenendo in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società consortile, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

Art. 27 Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge vigenti e quanto contenuto nel Codice Civile in materia di Società di capitali a scopi consortili.